

SCHEMA DI CONTRATTO

(per l'affidamento di materiale per le pulizie e sanificazione degli ambienti delle strutture residenziali per anziani)

Premesso che:

- con determina dell'Amministratore Unico, n. 034 del 21 luglio 2021 la Socialteam Srl ha indetto procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale per le pulizie e sanificazione degli ambienti delle strutture residenziali per anziani ove Socialteam opera, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- il bando di gara è stato pubblicato profilo del committente www.socialteam.it nella sezione "Bandi – Gare – Esiti";
- all'esito della procedura di selezione delle offerte, così come risulta dal verbale in data il Responsabile del procedimento, alla presenza di testimoni, ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara;
- la Socialteam Srl con determina dell'Amministratore Unico, n. del ha approvato l'aggiudicazione, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore dell'operatore economico
- al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, l'esecutore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 32 del d.lgs. 50/2016, così come risulta dal verbale di "Attestazione aggiudicazione definitiva efficace" del
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, come previsto dall'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016;
- l'esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato,

TRA

Socialteam Srl, con sede in 33097 Spilimbergo (PN), Piazzetta Brojluzzo, n. 7 – CF/P.IVA 01586310938 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Gianni Pellizzer nato a Neuilly Sur-Seine (Francia), il 20 luglio 1959, codice fiscale PLL GNN 59L20 Z110J, domiciliato per la carica presso la sede della società di seguito per brevità denominata anche solo stazione appaltante,

E

....., con sede in (.....), n. ... – CF/P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore nato a (.....), il codice fiscale domiciliato per la carica presso la sede della società di seguito per brevità denominata anche solo appaltatore,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti di gara e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica e sui allegati, il Capitolato Speciale ed i suoi allegati (di seguito denominato anche solo Capitolato).
2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla stazione appaltante.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di materiale per le pulizie e sanificazione degli ambienti delle residenziali per anziani ove la Socialteam Srl opera.

Art. 3 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore

1. L'esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo:

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato.
2. L'esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.
4. In caso di inadempimento da parte dell'esecutore, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 5 - Durata del contratto di fornitura

1. La fornitura decorrerà dalla data indicata nell'apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto predisposto dal Responsabile del Procedimento e controfirmato dall'esecutore, a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata, allo stesso, dal Responsabile del procedimento.
2. Il servizio cesserà decorsi sei mesi dalla data indicata al precedente comma, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi della proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo contrattuale - revisione prezzi - permuta

1. L'importo contrattuale è pari all'offerta economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione del presente contratto.
2. Pertanto il prezzo complessivo offerto per l'intera durata del presente contratto di 6 mesi è pari a complessivi Euro, esclusa IVA.
3. Il prezzo risultante dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio, fatte salve le norme vigenti in materia di revisione prezzi, se ed in quanto applicabili laddove ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.socialteam.it.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Polizza RC

1. L'esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore quanto della stazione appaltante e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 9 - Subappalto

1. L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Sospensione della fornitura

1. L'esecutore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.
2. L'eventuale sospensione della fornitura, per oltre tre giorni (ossia la mancata consegna oltre 3 giorni da quella stabilita) per decisione unilaterale dell'esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
3. La sospensione della fornitura è ammessa nei soli casi consentiti dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Art. 12 - Recesso

1. La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. In caso di recesso della stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al decimo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito, così come previsto dall'art. 109, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

Art. 13 - Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

1. E' fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'esecutore, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117, del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 15 - Penali e rilievi

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento del servizio descritta nel Capitolato, verrà applicata una penale pari all'uno per mille del prezzo/corrispettivo complessivo del servizio, esclusa IVA.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Esecutore secondo la procedura prevista dall'art. 7 del Capitolato.
3. La Stazione appaltante potrà applicare all'esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, la stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell'articolo recante «Risoluzione per inadempimento».
4. L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore. In tal caso la stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con PEC.
3. In caso di risoluzione l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Esecutore potrà emettere fattura sulla base delle modalità previste in Capitolato.
2. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 giorni fine mese data fattura (DFFM), previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 - Norme di garanzia della qualità

1. L'esecutore dovrà possedere e mantenere per tutta la durata dell'appalto i sistemi di qualità e relative certificazioni come dichiarati e profferiti in sede di offerta.

Art. 19 - Foro di competenza esclusiva

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di PORDENONE, con espressa esclusione di ogni altro Foro.
2. E' escluso il ricorso al procedimento arbitrale.

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

2. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi agli appalti di servizi si applicano le disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di pagine (.....) e viene sottoscritto alle pagine tutte.

Spilimbergo, li

La Socialteam Srl L'esecutore _____